



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

AREA A5 - RISORSE UMANE, MANIFESTAZIONI, SPORT, ATT. PROD. E ASSISTENZA LEGALE

Servizio: Servizio Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro

Ufficio: Ufficio Personale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
142 del 24/10/2025

OGGETTO: AREA A5 - SERVIZIO RISORSE UMANE E SICUREZZA SUL LAVORO - INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2015, N. 4 E S.M.I. - ANNO 2025

Proposta di deliberazione presentata dal Sindaco

Richiamata la legge regionale 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali) che al Capo II inserisce nuove disposizioni in materia di composizione e indennità degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes Valdôtaines della Valle d'Aosta, modificando la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e la legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta);

Preso atto che l'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 4/2025 dispone che: *“Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge si applicano agli amministratori neoeletti dal secondo giorno seguente quello delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. I Comuni non interessati dalle suddette elezioni rideterminano i compensi con effetto dalla data del 1° gennaio 2026”*;

Dato atto che, con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 342 del 23 luglio 2025, sono state indette le elezioni comunali e che per il Comune di Aosta si è tenuto il turno di ballottaggio in data 12 ottobre 2025;

Richiamato l'articolo 3 della legge regionale n. 4/2025 nella parte in cui dispone il numero dei componenti della Giunta comunale, con particolare riferimento al Comune di Aosta;

Viste le proprie deliberazioni n. 110 del 27 giugno 2001 di approvazione dello Statuto comunale, successivamente modificato con proprie deliberazioni n. 89 del 27 luglio 2005, n. 134 del 24 ottobre 2006, n. 59 del 27 ottobre 2009, n. 8 del 21 gennaio 2010, n. 36 del 7



luglio 2015, n. 115 del 20 settembre 2017, n. 62 del 29 luglio 2020 e n. 74 del 30 luglio 2025;

Richiamato l'articolo 22, comma 1 dello Statuto comunale nella parte in cui statuisce che la Giunta comunale *"è composta dal Sindaco, che la presiede, dal vice Sindaco e da un numero di Assessori pari a sei"*;

Premesso che l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 4 settembre 2001 n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17) dispone che le deliberazioni relative agli importi delle indennità di funzione degli amministratori degli enti locali siano determinate annualmente contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione da adottarsi da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e che, in caso di rinnovo elettorale, **sia consentito rideterminare**, per gli Amministratori neoeletti, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti ai sensi della legge regionale n. 4/2015 e già deliberati, per l'anno in corso, dal Consiglio comunale con proprio provvedimento n. 187 del 28 dicembre 2023;

Richiamata la nota della Presidenza della Regione prot. n. 2766 del 10 aprile 2025¹, (acquisita al civico prot. n. 17608 di pari data) recante *"Legge regionale 3 marzo 2025, n. 4, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali"*), trasmessa agli enti locali;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla determinazione delle indennità di funzione degli amministratori secondo i criteri sopraindicati;

Preso ulteriormente atto che per quanto riguarda la città di Aosta la legge regionale n. 4/2015, così come modificata dalla legge regionale n. 4/2025, dispone che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), è attribuita al Sindaco del Comune di Aosta un'indennità mensile lorda di funzione pari a euro 5.610,00 e una diaria mensile pari a euro 1.300,00, quale rimborso forfettario delle spese di esercizio del mandato (articolo 2, comma 3, lettera f));
- ai sensi dell'articolo 2, comma 2 *"Il Consiglio comunale ha la facoltà di aumentare fino ad un massimo del 20 per cento l'indennità mensile lorda di funzione di cui al comma 1"* (percentuale massima mensile lorda corrispondente ad euro 1.122,00);
- ai sensi dell'articolo 3 è attribuita al Vice Sindaco un'indennità mensile lorda di funzione pari al 80 per cento dell'indennità del Sindaco di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 (percentuale mensile lorda corrispondente ad euro 5.385,60);
- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è attribuita agli assessori un'indennità mensile lorda di funzione pari al 75 per cento dell'indennità del Sindaco di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 (percentuale mensile lorda corrispondente ad euro 5.049,00);
- ai sensi dell'articolo 6 è attribuita ai consiglieri un'indennità mensile lorda di funzione pari al 20 per cento dell'indennità del Sindaco di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 (percentuale mensile lorda corrispondente ad euro 1.346,40);
- ai sensi dell'articolo 7, comma 1, è attribuita al Presidente del Consiglio un'indennità mensile lorda di funzione pari al 25 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco, (percentuale mensile lorda corrispondente ad euro 1.683,00);



Preso atto che è necessario, pertanto, provvedere per l'anno 2025 a determinare gli importi delle indennità di funzione degli amministratori secondo i criteri sopra indicati, così come definiti dalle disposizioni normative vigenti;

Considerato che l'indennità mensile lorda di funzione del Sindaco può essere incrementata nel limite massimo del 20 per cento, ex articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 4/2015, così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 4/2025 e, conseguentemente, tutte le indennità degli amministratori comunali determinate dalla legge in misura percentuale rispetto all'indennità di funzione del Sindaco stesso;

Rilevato che l'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 54/1998, così come modificato dalla legge regionale n. 4/2025, dispone un numero minimo di 6 assessori e, come statuito dal comma 2, *“Con l'atto di nomina della Giunta, il numero di assessori stabilito ai sensi del comma 1 può essere incrementato di una unità. Con il medesimo atto di nomina, il numero di assessori può essere aumentato di una ulteriore unità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, come attestato dall'organo di revisione economico-finanziaria. Per garantire l'invarianza della spesa, possono essere rideterminate le indennità di tutti i componenti della Giunta, senza considerare gli oneri derivanti dai permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”*;

Richiamato il decreto del Sindaco n. XX del XX ottobre 2025 relativo alla nomina della Giunta comunale e all'attribuzione delle relative deleghe;

Richiamata la propria deliberazione n. 79 del 1° luglio 2004 così come modificata dalla deliberazione n. 185 del 29 dicembre 2004 relativa all'adozione del Regolamento disciplinante le modalità di giustificazione delle assenze e le relative trattenute dell'indennità di funzione dei consiglieri;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno n. 2186 del 24 marzo 1986 che rammenta come in ordine alla deliberazione dell'indennità di carica non sussiste l'obbligo dell'astensione del beneficiario dell'indennità stessa per la discussione e la votazione;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49**bis** della legge regionale n. 54/1998 e dell'articolo 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Comunale e per il combinato disposto di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e alla legge regionale 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. che il Consiglio comunale **intende/ non** intende avvalersi della facoltà di incrementare l'indennità mensile lorda di funzione del Sindaco (nel limite massimo del 20 per cento,



ex articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 4/2015, così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 4/2025) e, conseguentemente, di tutte le indennità degli amministratori comunali determinate dalla legge in misura percentuale rispetto all'indennità di funzione del Sindaco stesso;

2. di riconoscere, così come statuito dalle disposizioni normative regionali vigenti, in premessa puntualmente richiamate, e con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione del presente provvedimento, le seguenti indennità agli amministratori comunali:

Per il ruolo di Sindaco:

A) Indennità di funzione, così costituita:

- euro 5.610,00 mensili lordi disposti dall'articolo 2, comma 1, lettera f) legge regionale n. 4/2015, così come modificato dalla legge regionale n. 4/2025;
- euro 1.122,00 mensili lordi (IMPORTO MASSIMO EROGABILE CORRISPONDENTE AL 20%) pari al XX per cento di incremento dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 4/2015, così come modificato dalla legge regionale n. 4/2025;

- B) Diaria mensile pari a euro 1.300,00, dovuta quale rimborso forfettario delle spese di esercizio del mandato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lettera f) della legge regionale n.4/2015, così come modificato dalla legge regionale n. 4/2025;

Per il ruolo di Vice Sindaco:

- Indennità di funzione pari a euro 5.385,60 mensili lordi (IMPORTO INDENNITA' MASSIMA RICONOSCIBILE) corrispondenti "al 80 per cento dell'indennità (riconosciuta al Sindaco) di cui all'articolo 2, commi 1 e 2" ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2015, così come modificato dalla legge regionale n. 4/2025;

Per il ruolo di assessori:

- Indennità di funzione pari a euro 5.049,00 mensili lordi corrispondenti (DA DEFINIRE IN MANIERA CONSEGUENTE ALLE INDENNITA' PRECEDENTI) "al 75 per cento dell'indennità (riconosciuta al Sindaco) di cui all'articolo 2, commi 1 e 2" ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 4/2015, così come modificato dalla legge regionale n. n. 4/2025;

Per il ruolo di Presidente del Consiglio comunale:

- Indennità di funzione pari a euro 1.683,00 mensili lordi corrispondenti (DA DEFINIRE IN MANIERA CONSEGUENTE ALLE INDENNITA' PRECEDENTI) "al 25 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco", ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale n. 4/2015, così come modificato dalla legge regionale n. n. 4/2025;

Per il ruolo di Consiglieri comunali:



- Indennità di funzione pari a euro **1.346,40** mensili lordi corrispondenti **(DA DEFINIRE IN MANIERA CONSEGUENTE ALLE INDENNITA' PRECEDENTI)** "a/ 20 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, commi 1 e 2" ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 4/2015, così come modificato dalla legge regionale n. n. 4/2025;
- 3. di dare atto che le indennità di funzione saranno corrisposte per 12 mensilità e che le stesse potranno subire le eventuali decurtazioni previste dal Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 01 luglio 2004, così come modificata dalla deliberazione consiliare n. 185 del 29 dicembre 2004, in materia di modalità di giustificazione delle assenze dei consiglieri comunali e le relative trattenute dall'indennità di funzione;
- 4. di dare atto che la diaria al Sindaco, dovuta quale rimborso forfettario delle spese di esercizio del mandato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 legge regionale n.4/2015, sarà corrisposta per 12 mensilità;
- 5. di stabilire che la presente deliberazione viene adottata annualmente contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione "*con votazione a maggioranza assoluta*", ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 della legge regionale n. 23/2001;
- 6. di dare atto che ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale n. 4/2015, così dalla legge regionale n. 4/2025, l'indennità mensile lorda di funzione del Sindaco, di cui ai commi 1 e 2 deve essere ridotta del 20 per cento per i Sindaci lavoratori dipendenti che **non** hanno richiesto il collocamento in aspettativa;
- 7. di dare atto, altresì, che ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della legge regionale n. 23/2001, laddove il Vice Sindaco e gli assessori siano lavoratori dipendenti che **non** hanno richiesto di essere collocati in aspettativa, l'indennità di funzione è dimezzata;
- 8. di dare atto che ai sensi dell'articolo 7 *bis* della legge regionale n.4/2015 (così come inserito dall'articolo 52 della legge regionale n. 18/2019) il Sindaco, il Vice Sindaco, Il Presidente del Consiglio comunale, gli assessori e i consiglieri possono rinunciare all'indennità di funzione o ai gettoni di presenza, ovvero ridurne il relativo importo, con apposita dichiarazione da trasmettere al Consiglio comunale;
- 9. di dare atto, che ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori svolgano attività lavorativa non dipendente, oppure siano in stato di quiescenza ed optino, con apposita dichiarazione, per un impegno a tempo parziale, gli importi delle relative indennità di funzione sono dimezzati;
- 10. di dare atto che il regolamento disciplinante le modalità di giustificazione delle assenze e le relative trattenute dell'indennità di funzione, di cui alla propria deliberazione n. 79/2004, così come modificata dalla deliberazione n. 185/2004, si applica anche agli assessori comunali in quanto componenti effettivi del Consiglio Comunale;
- 11. di dare atto che per quanto non previsto nella presente deliberazione si fa riferimento alle disposizioni normative di cui alla legge regionale n. 23/2001, alla legge regionale n. 4/2015, alla legge regionale n. 18/2019, alla legge regionale n. 4/2025;



12. di dare atto che la spesa conseguente trova copertura tra gli stanziamenti disponibili del bilancio pluriennale 2025/2027 iscritti alla missione 01, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03;
13. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato.